

La Cassazione sul terzo nei confronti del quale emergono fatti rilevanti

Fisco, garanzie personali

Lo Statuto del contribuente non si estende

DI GIUSEPPE D'AMICO

I diritti e le garanzie previsti dallo Statuto del contribuente si applicano al contribuente sottoposto a controllo e non si estendono al terzo nei confronti del quale emergono dati, informazioni ed elementi utili per l'emissione di un avviso di accertamento. Sono queste le conclusioni contenute nella recente ordinanza della Corte di cassazione n. 8890 dell'11 aprile 2018 che riconosce tali garanzie unicamente al soggetto sottoposto a una verifica fiscale.

L'art. 12 dello Statuto del contribuente statuisce che: «Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da

arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente». Tale disposizione deve essere letta congiuntamente con l'art. 54 del dpr n. 633 del 1972 in cui il nostro legislatore afferma che: «L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso». Nel caso in esame, l'avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di una società terza, considera-

ta filtro per la realizzazione di determinati illeciti Iva. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di appello che aveva dato ragione al contribuente contestando l'errata applicazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente e il mancato rispetto del contraddittorio. Con l'ordinanza in oggetto, la Cassazione accoglie la posizione dell'ufficio per una ragione differente rispetto a quella indicata. Per il Supremo collegio: «Va peraltro soggiunto che l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale non riguarda comunque il caso, qual è quello che occupa, in cui vi sia stato un accesso presso terzi dal quale si sono tratti elementi utili al sostegno probatorio delle pretese creditorie erariali. Vi è infatti da ribadire che in tema di accertamento tributario, le garanzie previste dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali,

agricole, artistiche o professionali, e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono al terzo a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l'emissione di un avviso di accertamento». A conferma della propria decisione, la Cassazione richiama la sentenza n. 16354 del 26 settembre 2012 in cui il giudice di legittimità ha ribadito che le garanzie di cui all'art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano esclusivamente nei confronti del contribuente verificato (in loco) e non anche del terzo a carico del quale sono emersi possibili violazioni di norme tributarie. Sullo stesso argomento, si è espresso anche la sentenza n. 13487 dell'11 giugno 2009.



L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

RISCOSSIONE

Rottamazione 950 mila istanze

Sono 950 mila le istanze inviate per la rottamazione bis che si è chiusa lo scorso 15 maggio. È il primo bilancio delle richieste complessivamente presentate all'Agenzia delle entrate-riscossione dal 26 ottobre 2017 al 15 maggio scorso, ultimo giorno per aderire.

Il 62% circa delle domande è stato inviato tramite i canali digitali, web (sito di Agenzia riscossione sia con «Fai D.A. te» che in area riservata ed Equipro) e Pec (posta elettronica certificata), mentre il 37% circa delle richieste è stato presentato agli sportelli e l'1% attraverso i tradizionali canali postali. Chiuso il termine per l'adesione alla cosiddetta rottamazione delle cartelle, l'Agenzia delle entrate-riscossione, secondo quanto previsto dalla legge, analizzerà le istanze ricevute e fornirà la risposta ai contribuenti con l'esito di accoglimento o eventuale rigetto dell'adesione.

Entro il 30 giugno 2018, a coloro che hanno aderito alla definizione agevolata, verrà inviata la «Comunicazione delle somme dovute» con l'elenco dei carichi «rottamati», il dettaglio sui possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, gli importi da pagare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello di adesione. Per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, i pagamenti sono previsti in un massimo di 5 rate (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019), ciascuna pari al 20% del debito definito. Per i carichi «rottamabili» relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2016, la legge prevede fino a un massimo di 3 rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Le prime due rate ciascuna pari al 40% del debito definito, mentre la terza il restante 20%. Invece, per cartelle o avvisi interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, con rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016, è prevista una prima comunicazione entro giugno 2018 con l'importo dovuto per regolarizzare le rate del 2016 (da pagare entro il 31 luglio 2018).

Ricarico basso, ok alla verifica

La condotta antieconomica dell'impresa, per esempio l'applicazione di percentuali di ricarico troppo basse, legittima l'accertamento sulla base degli studi di settore senza che il fisco debba provare nient'altro. In questi casi l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente.

È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 12416 del 21 maggio 2018, ha respinto il ricorso di una srl.

Alla società, che vantava una contabilità impeccabile, era stato notificato un atto impositivo per la maggiore Iva, basato sulla constatazione che erano state applicate percentuali di ricarico troppo basse e che la dichiarazione era incongrua con gli standard delle Entrate.

L'accertamento era stato impugnato di fronte a Ctp e Ctr di Napoli. I giudici lo hanno però ritenuto legittimo e ora il verdetto è divenuto definitivo in sede di legittimità.

Ciò perché, si legge in uno dei passaggi chiave delle motivazioni, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici.

Debora Alberici

Rifondazione comunista ha evaso i diritti d'affissione a Torino

I manifesti elettorali abusivi non possono godere di alcuna esenzione fiscale. Se il posizionamento avviene al di fuori degli spazi consentiti, il comune ha pieno titolo per riscuotere i diritti di affissione evasi. È quanto ha affermato la sezione tributaria della Cassazione con l'ordinanza n. 12312/18, depositata lo scorso 18 maggio.

Il caso vedeva coinvolto il partito della Rifondazione comunista, che ricorreva contro il comune di Torino. Gli uffici finanziari del municipio avevano emesso un avviso di accertamento per il mancato pagamento dei diritti e per le relative sanzioni, sul presupposto che l'affissione di alcuni manifesti aventi contenuto politico-ideologico era avvenuta al di fuori degli spazi autorizzati dal regolamento comunale. Avviato il contenzioso, il partito vedeva rigettate le proprie ragioni sia in primo sia in secondo grado, arrivando quindi al giudizio di legittimità. La linea difensiva del Prc era basata sul fatto che la pubblicità ideologica fosse esente da autorizzazioni o imposte, data la sua valenza culturale con finalità

sociale. Principio, questo, battuto anche dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 89/1979 e n. 301/2000. Secondo la Cassazione, tuttavia, la fattispecie è diversa e quindi la questione non è pertinente. Le decisioni della Consulta, infatti, «riguardano l'imposta sulla pubblicità», affermano

gli ermellini, «vertendosi invece nel caso in esame nella diversa ipotesi di affissioni al di fuori degli spazi consentiti».

L'articolo 18 del dlgs n. 507/1993 reca la disciplina delle pubbliche affissioni e rimanda ai regolamenti comunali la definizione delle modalità applicative (tra le

quali la superficie degli impianti da destinare a tale scopo, in proporzione al numero degli abitanti). Nel caso in esame «il comune ha stabilito gli spazi adibiti a pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica», chiosa l'ordinanza, prevedendo la non applicazione dei tributi. Ma

«avendo la Ctr rilevato che l'affissione era avvenuta al di fuori di detti spazi l'esenzione dal pagamento dei diritti di affissione non opera».

Valerio Stroppa



L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi